

IN BREVE n. 026-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CONTRIBUENTE SPREMUTO e VESSATO

Via XX settembre, nuove regole negli adempimenti fiscali sempre più complicate.

Pagare le tasse è un dovere del contribuente, ma dovrebbe essere messo nelle condizioni di poterle pagare coi comuni mezzi semplici di uso corrente e non dover essere costretto a ricorrere ai Caf o ai professionisti abilitati. In un Paese civile il cittadino dovrebbe ricevere un avviso di pagamento e dopo averlo controllato sull'esattezza dei conteggi e in caso di errori poterli discutere cogli uffici in un tranquillo contraddittorio, aver la possibilità di poter pagare il dovuto andando in banca o alla posta.


Era stata data la possibilità di compensare i pagamenti coi crediti di imposta...ora l'F24 è diventato un tabù...e per la previsione dell'articolo 11 del DL 66/2014 il privato potrà continuare a versare allo sportello solo le deleghe senza compensazioni (a zero o meno) e con saldo pari o inferiore a mille euro e allora?

In base alla risposta alla interrogazione parlamentare del 18 giugno 2015 n.5-05826:

F24 a saldo zero - il versamento è possibile solo con l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate (entratel-fisconline)

F24 con saldo a debito con compensazioni - oltre ai canali telematici dell'Agenzia delle entrate, è possibile l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da banche, poste e agenti della riscossione; sono esclusi i titolari di partita IVA con compensazione di credito Iva superiore ai 5mila euro

F24 con saldo a debito superiore a 1000 euro senza compensazioni - utilizzo esclusivo dei servizi telematici F24online, F24web, F24cumulativo dell'Agenzia con eccezione per F24 precompilato dall'ente impositore.



Evidenti sono i disagi per il contribuente per le difficoltà poste ... ma questo è il «fisco amico»!

Tutto un sistema in funzione degli uffici, incurante delle esigenze e delle realtà del contribuente.

DECRETO LEGGE n.66/2014 - Art. 11 - Riduzione dei costi di riscossione fiscale

1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare

una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

3. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

In data 11 giugno 2015 su Sole-24 ore per pagare Imu e Tasi:

F24 precompilati dai Comuni o bollettini postali - in sportelli bancari o postali possibile utilizzare denaro contante anche per importi superiori ai 1000 euro (pagamenti possibili non applicandosi la normativa antiriciclaggio articolo 49 comma 15 DLgs 231/2007) con la modalità telematica.

Se si sceglie la modalità cartacea solo i modelli F24 precompilati dai Comuni o i bollettini postali per pagamenti oltre i mille euro in contanti e in compensazione solo per importi pari o inferiori ai 1000 euro.

Importi superiori ai 1000 euro - possibile presentare la modulistica in formato cartaceo presso gli sportelli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia dell'entrata purchè non siano indicati crediti in compensazione.

Ridurre il saldo a debito dell'F24 sotto i 1001 euro - per continuare a pagare presso lo sportello (se non vi sono compensazioni) si può dividere per la stessa scadenza l'f24 in più modelli con saldo finale pari o inferiore a 1000 euro. Lo spezzettamento può avvenire sia agendo su più codici tributo, sia dividendo l'importo di un unico codice tributo su più modelli..

Attenzione con bollettino postale di Tasi e Imu - un modulo per ogni Comune perché nel bollettino c'è un solo campo relativo al codice catastale del Comune.

DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2007 - Art. 49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italiana

- Serie Divisionale 2015 Expo Milano Fdc-9 monete - € 39,00 (IVA inclusa)

PENSIONI DI VECCHIAIA PER TUTTI I FONDI ENPAM

nel 2015

anno	età pensione di vecchiaia	nascita entro il
2015	66 e 6 mesi	30 giugno 1949
2016	67 anni	31 dicembre 1949
2017	67 e 6 mesi	30 giugno 1950
2018	68 anni	



E' anche possibile andare in pensione a 65 anni nel Fondo generale Quota A optando per il metodo di calcolo contributivo.

Requisiti e condizioni:

- almeno 20 anni di contribuzione
- opzione, prima e non oltre il mese di compimento dei 65 anni, a mezzo raccomandata A.R.
- costanza di iscrizione Albo al 65° anno

In caso di opzione:

- calcolo pensione (solo quota A) col sistema contributivo L. 335/1995
- la pensione non è integrabile al minimo INPS

Vantaggi:

- si ricevono tre annualità di pensione in più
- non si paga il contributo minimo per i 3 anni

Svantaggi:

- il calcolo contributivo della quota A comporta una pensione inferiore di circa 90 euro mensili
- per l'eventuale reddito prodotto dopo il pensionamento, corre l'obbligo di dichiarazione e di pagamento del contributo sull'intero importo senza la franchigia con aliquota pari a 50% di quella degli attivi e non in base all'aliquota ridotta del 2% (vedi tabella sotto)
- non versando la quota contributiva viene meno la deducibilità fiscale e su questa importo si paga quindi l'Irpef in base alla aliquota marginale

Aliquote contributive Fondo Generale Quota B					
anno	aliquota ordinaria attivi	aliquota ridotta attivi	aliquota minima pensionati	massimale imponibile	aliquota oltre il tetto
2013	12,50%	2%	6,25%	70.000,00	1%
2014	12,50%	2%	6,25%	85.000,00	1%
2015	13,50%	2%	6,75%	massimale L 335/95	1%
2016	14,50%	2%	7,25%	massimale L 335/96	1%
2017	15,50%	2%	7,75%	massimale L 335/97	1%
2018	16,50%	2%	8,25%	massimale L 335/98	1%
2019	17,50%	2%	8,75%	massimale L 335/99	1%
2020	18,50%	2%	9,25%	massimale L 335/100	1%
2021	19,50%	2%	9,75%	massimale L 335/101	1%

I pensionati del Fondo Generale che continuano l'attività professionale sono obbligati al contributo proporzionale (Quota B) in base ai redditi libero professionali di qualsiasi entità.

Entro il 31 luglio di ogni anno debbono inviare all'ENPAM, in forma cartacea o on line tramite il sito, la dichiarazione del reddito prodotto l'anno precedente sul mod.D scegliendo l'aliquota (ridotta o intera) e versare entro ottobre con Mav inviato dall'ENPAM il contributo previdenziale spettante, calcolato dagli Uffici.

Il versamento da diritto, ogni tre anni, a supplementi di pensione.

Il supplemento viene calcolato sulla base della media del reddito ricavato dai contributi versati moltiplicato la somma dei rendimenti annui maturati.

Dal 2013 l'aliquota di rendimento è pari a 0,51% ad anno per il contributo versato con aliquota ridotta e a 1,03% ad anno per il contributo versato con aliquota intera.

NIENTE SANATORIA IN CASO DI DISTURBO AI VICINI

E' illegittimo il permesso in sanatoria per abuso edilizio e il mutamento di destinazione di uso se non tiene conto delle realtà del vicinato per il disturbo acustico. In particolare, la immissioni acustiche vanno anche considerate nel contesto dei problemi inerenti alla salute e di vivibilità.

Consiglio di Stato sez.VI - sentenza numero 2784 del 5 giugno 2015

DALLA CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Pensione dipendente Enti locali - recupero rate competenza la Corte dei Conti

Il recupero delle rate di pensione di ex dipendenti degli Enti locali sono di competenza della Corte dei Conti ex articolo 59 rdl 3 marzo 1938 numero 680.

Corte di Cassazione Sezioni Unite - sentenza numero 11769 dell'8 giugno 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE SEZ.UNITE Sentenza n. 11769 del 8.06.2015
(documento 152)**

SPORT DEI FIGLI CON RICEVUTA INTESTATA AL GENITORE da Sole 24
ore - risposta 2190

D - Nelle istruzioni del modello 730, per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, viene specificato che la ricevuta di pagamento deve riportare «i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento». Più in generale, per le spese sostenute per familiari a carico, si specifica che «il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico». Pertanto, è corretto o meno che il Caf rifiuti di accettare carico con La motivazione che le ricevute sono intestate al minore invece che al soggetto pagatore (genitore)?

R - L'articolo 2 del decreto attuativo interministeriale 28 marzo 2007 (ed in modo conforme le istruzioni al 730) richiede che la certificazione della spesa per le attività sportive praticate dai ragazzi, di cui al comma 1 lettera i-quinquies articolo 15 Tuir, avvenga, alternativamente, con bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, recante gli estremi identificativi dell'erogatore del servizio, della causale del pagamento, dell'attività sportiva praticata, nonché i dati anagrafici del praticante ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. La

disposizione è vincolante ed in mancanza di questi adempimenti formali il beneficio fiscale, come sostenuto dal Caf è precluso nei confronti del genitore.

In relazione ad altre tipologie di spesa detraibili/deducibili è invece previsto che il documento giustificativo della stessa possa essere intestato anche soltanto al familiare fiscalmente a carico del contribuente che consegue il beneficio.

LA REVERSIBILITÀ PER I FIGLI MAGGIORENNI E INABILI da Sole 24 ore - risposta 2239

D - Ho 44 anni, sono disoccupata e convivo con mia madre, pensionata Inps, di cui sono a carico. Se non riuscissi a trovare lavoro, potrei un domani chiedere la pensione di reversibilità di mia madre?

R - La pensione di reversibilità, spetta ai seguenti superstiti:

- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

Di conseguenza, si può notare che per aver diritto alla pensione della mamma, nel caso specifico, è necessario, oltre che essere a carico del defunto al momento del decesso come figlio, essere anche inabile. Se ricorrono tali requisiti, si potrà aver diritto alla pensione di reversibilità.

L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ COME REDDITO ASSIMILATO da Sole 24 ore - risposta 2200

D - È corretto dichiarare nel quadro RF di Unico Pf l'indennità di maternità corrisposta dall'Inps a una socia di Srl commerciale che ha quale altro unico reddito il compenso di amministratore della società stessa?

La società non è in trasparenza e non sono stati distribuiti utili.

R - L'indennità di maternità, percepita con finalità sostitutiva del mancato conseguimento del reddito di cui è ordinariamente titolare il contribuente, soggiace ai medesimi criteri dichiarativi e di tassazione del reddito così sostituito (articolo 6 Tuir).

Pertanto, l'indennità riconosciuta all'amministratrice di una società si configura come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, essendo tale attività lavorativa fiscalmente inquadrata in questa fattispecie impositiva (lettera c-bis articolo 50 Tuir).

L'indennità di maternità viene certificata nel modello CU 2015 emesso dall'Inps e, in mancanza di altri redditi, il percettore non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento dichiarativo/impositivo se ed in quanto assoggettato a ritenuta alla fonte da parte dell'erogante.

In via di principio, si evidenzia che qualora dovesse ricorrere l'obbligo dichiarativo, andrebbe utilizzato il quadro RC modello Unico Pf e non il quadro Rf predisposto per il reddito di attività di impresa in contabilità ordinaria.

MINISTERO DELLA SALUTE - NUOVI CHIARIMENTI CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota esplicativa delle "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica" (decreto 8 agosto 2014).

La nota per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti giunte sulla sussistenza o meno dell'obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

La nota specifica che per "coloro" si intendono le "persone fisiche tesserate" e che le "definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia". In particolare, il Coni provvederà a fornire indicazioni entro fine ottobre per distinguere tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l'obbligo di certificazione ai "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate" ed esonerare i tesserati "che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico" e quelli che "non svolgono alcuna attività sportiva".

La nota ribadisce, inoltre, che non sussiste obbligo di certificazione per chi esercita attività ludico-motoria.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. SALUTE Nota di chiarimento 16 giugno 2015

(documento 153)

MIN.SALUTE Fac simile certif.attività non agonistica

(documento 154)

DECRETO 08 agosto 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»;

Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute;

Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

Decreta:

Art. 1- Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attivita' sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1).

2. E' confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro,
foglio n. 4535

Allegato 1

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA

Definizione di attivita' sportiva non agonistica

1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche;

b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Medici certificatori

1. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Periodicita' dei controlli e validita' del certificato medico

1. Coloro che praticano attivita' sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a tale pratica sportiva.

2. Il certificato medico ha validita' annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario quanto segue:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.


IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

7 edizione aggiornata al 24 giugno 2015

E' uscita la 7° edizione del "Consenso Informato in Medicina" con aggiornamenti riferiti al nuovo codice deontologico.

Inoltre vengono riportate alcune recenti sentenze di Cassazione, in particolare sul consenso informato viziato.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294226 e all'indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it



PROGETTO ENPAM DI STAFFETTA GENERAZIONALE

Medici di medicina generale e pediatri di famiglia: metà stipendio e metà pensione, se lo vorranno diventeranno pensionati part time.

Il medico anziano percepirà dalla Asl metà dei corrispettivi per la convenzione e metà pensione maturata dall'Enpam. L'altra metà dei corrispettivi per la convenzione andrà al giovane collega che ha fatto il tirocinio di medicina generale e che aspetta di trovare spazi lavorativi.

Ovviamente il medico quando andrà in pensione prenderà l'intero trattamento di quiescenza.

E' un progetto di staffetta generazionale molto discusso in casa Enpam.

“Può essere un volano virtuoso, non la soluzione in assoluto. Il medico anziano può lavorare con più tranquillità e insegnare la professione, il giovane impara ma la tempo stesso porta il suo bagaglio di nativo digitale”.

Già in passato era stato sperimentato un lavoro in collaborazione tra anziano e giovane medico con la veste del tutoraggio, poi cancellato per troppe distorsioni e abusi.

CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMO IL BLOCCO

La Corte costituzionale annulla il congelamento dei contratti del pubblico impiego dal 2010 al 2015, ma niente retroattività.

Riconosciuto il diritto soggettivo, ma nel bilanciamento dei diritti e della “ragion di stato” nessun effetto retroattivo, dunque salvi i conti ma quanto hanno perso gli statali?

Gli effetti del blocco			
I mancati aumenti lordi determinati dal blocco dei rinnovi contrattuali nel 2010-2015 nelle diverse categorie del pubblico impiego			
Comparto	Stipendio base	Mancati aumenti annui a regime*	Totale mancati aumenti **
Agenzie fiscali			
Dirigenti I f.	185.706	17.863	79.923
Dirigenti II f.	88.250	8.489	37.980
Impiegati	34.961	3.363	15.046
Enti non economici			
Dirigenti I f.	201.935	19.425	86.908
Dirigenti II f.	104.716	10.073	45.067
Impiegati	37.842	3.640	16.286
Enti di ricerca			
Dirigenti I f.	142.883	13.744	61.493
Dirigenti II f.	89.236	8.584	38.405
Ricercatori	50.477	4.855	21.724
Magistrati			
Corte dei conti	170.080	16.360	73.198
Consiglio di Stato	162.841	15.664	70.082
Avvocatura di Stato	149.134	14.345	64.183
Ministero giustizia	120.781	11.618	51.981
Ministeri			
Dirigenti I f.	182.491	17.554	78.539
Dirigenti II f.			
Dirigenti II f.	84.778	8.155	36.486
Impiegati			
Impiegati	27.418	2.637	11.800
Presidenza del Consiglio			
Dirigenti I f.	111.053	10.682	47.794
Dirigenti II f.	70.077	6.741	30.159
Impiegati	42.951	4.132	18.485
Regioni ed enti locali			
Dirigenti	92.225	8.871	39.691
Segretari	85.377	8.213	36.744
Impiegati	27.870	2.681	11.995
Sanità			
Medici	71.877	6.914	30.934
Dirigenti non medici	62.043	5.968	26.702
Impiegati	29.979	2.884	12.902
Scuola			
Dirigenti	60.762	5.845	26.150
Docenti	31.889	3.067	13.724
Ata	23.007	2.213	9.902
Università			
Ordinari	90.880	8.742	39.112
Associati	62.750	6.036	27.006
Ricercatori	43.790	4.212	18.846

* Indica la differenza fra lo stipendio annuo lordo effettivo e quello che si avrebbe se ci fossero stati i rinnovi contrattuali
Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore: la retribuzione di base è stata tratta dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento sul pubblico impiego; i mancati aumenti sono stati calcolati applicando gli indici Ipcv previsti nei diversi anni

da Sole 24 ore di giovedì 25 giugno 2015

ACCESSO A MEDICINA

Addio al numero programmato. Potrebbero essere oltre 6 mila gli immatricolati in più a medicina il prossimo anno accademico per l'ondata dei ricorsi che mette ora l'intero sistema formativo a rischio.

ESENZIONE IVA e ODONTOTECNICO

Lo studio dentistico con prestazioni svolte da odontotecnici gode di esenzione Iva se dotato di direttore sanitario odontoiatra la cui presenza è infatti sufficiente a ribaltare sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che la prestazione sia abusiva.

Corte di Cassazione civile sezione VI - ordinanza numero 13138 pubblicata il 24 giugno 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Ordinanza n. 13138 del 7.05.2015
(documento 155)**

NUOVE TUTELE MATERNITA' - PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 con le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il Decreto entra in vigore dal 25 giugno 2015.

**IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGISLATIVO n. 80 del 15.06.2015
(documento 156)**

DALLA CASSAZIONE

Le cure pregresse vanno verificate

Il dentista è responsabile se non verifica la correttezza di chi lo ha preceduto.

Corte di Cassazione civile sezione III - sentenza numero 12871 pubblicata il 22 giugno 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 12871 del 14.04.2015
(documento 157)**

STIPENDI RAI - NIENTE TETTI

Ai big della Rai non si applica il limite dei 240mila euro! Motivo: uscirebbe dal limite perché emette obbligazioni sui mercati regolamentati.

La Rai sarebbe una società pubblica peraltro sostenuta col tributo diretto (canone Rai di tutti coloro che posseggono un televisore o un apparecchio atto alla ricezione)...tra l'altro parrebbe non avere un brillante andamento gestionale...

DATI DELLA CORTE DEI CONTI - FINANZA PUBBLICA 2014 da Italia Oggi

- Pressione fiscale 43,5% - media Ue 41,8
- Debito /pil 132,1%
- Indebitamento PA 49,1 mld € pari al 3% del pil
- Incremento gettito +2,5% dal 2009 al 2014 (+55 mld)
- Nell'affannosa sete di soldi tra il 2008 a il 2014 oltre 700 misure di intervento fiscale

AUTO e STRISCE BLU

Il Ministero dei trasporti con parere 2074 del 6 maggio 2015 inoltrato al Comune di Lecce ribadisce che chi paga la tariffa base del parcheggio a pagamento senza limiti di durata e prolunga la sosta abusivamente oltre la scadenza del tagliando non deve essere multato, a maggior ragione se il Comune ha previsto una tolleranza temporale: per superamento scatterebbe solo il recupero tariffario per inadempienza contrattuale.

Diversamente se è prevista una sosta limitata temporalmente cioè sosta massima consentita, in questo caso è prevista la sanzione.

INPS e RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ex DL 65/2015

Con la circolare 125 l'Inps impartisce disposizioni per "il risarcimento e la rivalutazione" delle pensioni in attuazione al DL 65/2015 per dar seguito alla sentenza della Corte costituzione n.70 sul blocco illegittimo delle perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013: tutto fumo e poco arrosto! Inoltre come può una norma di legge intervenire retroattivamente su una sentenza considerata illegittima dalla Corte costituzionale?

Tanto lavoro all'Inps per pochi euro e non a tutti, nel tentativo di coprire una nuova ingiustizia...a carico dei soliti pensionati! Con quattro soldi vogliono cancellare sacrosanti diritti riconosciuti da una sentenza della Corte costituzionale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 125 del 25.06.2015 (documento 158)

Alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS	20% del 40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo	20% del 20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo	20% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS perché questa disparità di trattamento?	Nessun aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS	50% del 40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo	50% del 20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo	50% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS perché questa disparità di trattamento? 	Nessun aumento